

COMUNE DI PIAZZA AL SERCHIO  
LUCCA

VERBALE DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

Atto n. 0018

del 16/02/96

Oggetto : REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA DEI RIFIUTI  
SOLIDI URBANI - MODIFICA.

L'anno millenovecentonovantasei , il giorno sedici del mese di Febbraio alle ore 22,30 , presso il Centro Sociale U.N.R.R.A. del Capoluogo di Piazza al Serchio, ai sensi dell'art. 1 punto 6 del vigente Statuto comunale.

Alla convocazione in sessione Straordinaria che e' stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

N°	Cognome	Nome	(Pr)
1	BERTOLINI	Umberto	(Si)
2	VANNI	Armando	(Si)
3	GIANNOTTI	Gabriele	(Si)
4	FERRARINI	Mario	(Si)
5	COSTA	Paola	(Si)
6	FRIGERI	Roberto	(Si)
7	DAVINI	Maurizio	(Si)
8	SARTI	Patrizio	(Si)
9	CASSETTAI	Iacopo	(Si)
10	AMBROSINI NOBILI	Giulio	(Si)
11	GIULIANI	Carlo	(Si)
12	BERTOLACCINI	Marisa	(Si)
13	MACHEDA	Paolo	(Si)

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Signor BERTOLINI UMBERTO, nella sua qualita' di Sindaco. Assiste il Segretario Dr. BORGHESI ALBERTO

La seduta e' Pubblica

Interviene il consigliere BERTOLACCINI Marisa evidenziando le sue perplessita' per quanto riguarda la riduzione per singoli occupanti in relazione al reddito; meglio sarebbe, sostiene, la riduzione per tutti gli unici occupanti indipendentemente dal reddito.

FERRARINI afferma che si colpisce sempre il reddito di lavoro dipendente e non quello autonomo che puo' dichiarare quanto vuole e pagare meno la tassa.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la seguente proposta di deliberazione:

#### " IL CONSIGLIO COMUNALE

PRENDE atto del vigente regolamento relativo all'applicazione della tassa dei rifiuti solidi urbani interni approvato con deliberazione C.C. n. 12 del 28/02/1995, esecutiva ai sensi di legge;

RILEVA come detto regolamento all'art. 9 determini la classificazione delle categorie tassabili nel modo che segue:

- 1) abitazioni private;
- 2) alberghi, alberghi diurni, ristoranti e pensioni, caserme, case di riposo, sedi di collettivita', campeggi;
- 3) supermercati, empori e grandi complessi commerciali;
- 4) teatri e cinematografi, sale da ballo anche all'aperto;
- 5) circoli, sale da gioco;
- 6) studi professionali in genere;
- 7) ospedali, istituti di cura pubblici e privati;

SOTTOLINEA come l'art. 10, sempre di detto regolamento, non preveda nessun caso di riduzione o esenzione della tassa;

RITIENE opportuno a seguito di una piu' accurata e corrispondente analisi della realta' territoriale, modificare le categorie previste dall'art. 9 secondo quanto segue:

- CAT. 1) Abitazioni e relativi garages, dormitori, caserme;
- CAT. 2) Locali destinati ad uso uffici pubblici e professionali, uffici pubblici, scuole, ospedali, studi e gabinetti professionali, laboratori di analisi e cure fisiche, uffici privati, locali assimilabili, istituti di credito,

finanziari, assicurativi, esattorie, agenzie;

- CAT. 3) Esercizi commerciali in genere e rispettivi depositi, comprese farmacie, distributori carburanti, autosaloni, parrucchieri;
- CAT. 4) Ristoranti, bar, pizzerie, tavole calde, trattorie e similari;
- CAT. 5) Alberghi e pensioni;
- CAT. 6) Generi alimentari con frutta e verdura, fiorai;
- CAT. 7) Locali, depositi, tettoie, aree industriali, artigianali, comprese falegnamerie;
- CAT. 8) Locali destinati a luoghi di divertimento, associazioni cinematografiche, palestre, teatri, sale da ballo, circoli, locali per associazioni politiche sindacali, culturali, sportive e religiose;

RITIENE inoltre necessario all'art. 10 introdurre la seguente riduzione:

"Riduzione della tariffa unitaria del 30% in favore della abitazione con unico occupante i cui proventi complessivi non superino i limiti annualmente stabiliti dalla Giunta comunale in concomitanza della approvazione o conferma delle tariffe per l'anno successivo. Per proventi si intendono i redditi di qualsiasi natura, nonché le rendite anche a carattere risarcitorio ed assistenziale a qualsiasi titolo erogate da Enti pubblici o privati.

L'agevolazione e' concessa annualmente in seguito a dichiarazioni rese ai sensi della Legge 4/1/1968 n. 15 da allegarsi alle denunce originarie o di variazione; sono fatti salvi gli accertamenti da parte del Comune";

RITENUTO pertanto dover modificare in tal senso il vigente regolamento per l'applicazione della tassa dei rifiuti solidi urbani interni;

VISTA la Legge 8/6/1990, n. 142;

#### D E L I B E R A

- 1- Le categorie previste dall'art. 9 del regolamento per l'applicazione della tassa dei rifiuti solidi urbani interni, vengono - per i motivi espressi nella parte narrativa del presente deliberato - come di seguito modificate:

- CAT. 1) Abitazioni e relativi garages, dormitori, caserme;
- CAT. 2) Locali destinati ad uso uffici pubblici e professionali, uffici pubblici, scuole, ospedali, studi e gabinetti professionali, laboratori di analisi e cure fisiche, uffici privati, locali assimilabili, istituti di credito, finanziari, assicurativi, esattorie, agenzie;
- CAT. 3) Esercizi commerciali in genere e rispettivi depositi, comprese farmacie, distributori carburanti, autosaloni, parrucchieri;
- CAT. 4) Ristoranti, bar, pizzerie, tavole calde, trattorie e similari;
- CAT. 5) Alberghi e pensioni;
- CAT. 6) Generi alimentari con frutta e verdura, fiorai;
- CAT. 7) Locali, depositi, tettoie, aree industriali, artigianali, comprese falegnamerie;
- CAT. 8) Locali destinati a luoghi di divertimento, associazioni cinematografiche, palestre, teatri, sale da ballo, circoli, locali per associazioni politiche sindacali, culturali, sportive e religiose;

All'art. 10 del regolamento di che trattasi, viene prevista la seguente riduzione:

"Riduzione della tariffa unitaria del 30% a favore delle abitazioni con unico occupante, i cui proventi complessivi non superino i limiti annualmente stabiliti dalla Giunta Comunale in concomitanza della approvazione o conferma delle tariffe per l'anno successivo. Per proventi si intendono i redditi di qualsiasi natura, nonche le rendite anche a carattere risarcitorio ed assistenziale a qualsiasi titolo erogate da Enti pubblici o privati. L'agevolazione e' concessa annualmente in seguito a dichiarazione resa ai sensi della legge 4/1/1968, n. 15 da allegarsi alla denuncia originaria o di variazione; sono fatti salvi gli accertamenti da parte del Comune";

2- Copia del presente atto viene inviato al Ministero dell'Interno - Direzione Centrale per la fiscalita' locale per i provvedimenti di propria competenza, ai sensi dell'art. 68, comma 3 del D.lgs. n. 507/93. "

VISTI gli allegati pareri favorevoli alla proposta di deliberazione di cui sopra;

VISTA la Legge 8/6/1990, n. 142;

CON n. 8 voti favorevoli, n. 5 astenuti (Ferrarini, Macheda, Giuliani, Ambrosini, Bertolaccini), resi per alzata di mano dai n. 13 consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

- DI APPROVARE la soprariportata proposta di deliberazione.